

Decreto Ministeriale n. 9

Roma, 26 gennaio 2006

Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei Presidenti e dei Componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il D.L.vo 30 luglio 1999, n.300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;

Visto il D.M. 25 gennaio 2001, n.104, recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425 in materia di composizione delle commissioni di esami operanti presso le scuole statali e paritarie;

Atteso che le disposizioni di cui al citato D.M. 25 gennaio 2001, n. 104 sono ancora in vigore limitatamente alle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;

DECRETA

Art. 1

Nomina e formazione delle Commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono composte da un Presidente esterno all'Istituto e dai docenti designati dai competenti consigli di classe, nel numero fissato per ciascun indirizzo di studio e con le modalità previste dal D.M. con il quale è determinato, per l'anno scolastico 2005/2006, il numero dei componenti delle commissioni di esami.

2. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato D.M., sono composte, oltre che da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.

3. Il Presidente e i commissari sono nominati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.

Art. 2

Criteria di nomina dei Presidenti

Il Presidente è nominato tra il personale dirigente e docente della scuola secondaria superiore, secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) dirigenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole secondarie superiori;
- c) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
- d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
- e) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

Art.3

Fasi territoriali di nomina dei Presidenti.

1. Le nomine dei Presidenti sono effettuate, seguendo nell'ordine, le sotto elencate fasi territoriali:

A) - per i dirigenti scolastici d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti scolastici di istituti comprensivi nei quali funzionano corsi di istruzione secondaria superiore:

- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.

B) - Per i docenti aventi titolo alla nomina di Presidente, di cui alle lettere b),c),d),e, dell'articolo 2:

- nei comuni della Regione di servizio, nell'ordine di preferenze espresse;
- d'ufficio in altri comuni della provincia di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse.

C) - Per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a Presidente:

- d'ufficio su tutte le altre sedi della Regione di servizio.

2. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di servizio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della Regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della Regione, a partire dalla provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come più gradita.

Art. 4

Preferenze a parità di condizioni

La preferenza nella nomina, a parità di condizione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina di cui all'art.3, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i dirigenti scolastici, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docente.

A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 5

Impedimento ad espletare l'incarico

- 1.** Non è consentito di rinunciare all'incarico o lasciarlo, anche in caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.
- 2.** L'impedimento ad espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
- 3.** L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone subito accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.
- 4.** La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 6

Preclusioni alla nomina

I Presidenti non possono essere nominati nelle commissioni di esami operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni e nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive nei due anni antecedenti quello in corso l'incarico di presidente o commissario.

Art. 7

Docenti part-time

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno facoltà, qualora si trovino in una delle condizioni previste dall'art.2, lettere b),d),e), di presentare la scheda di partecipazione agli esami come Presidenti. Qualora vengano nominati, sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa. I medesimi docenti possono essere designati a svolgere la funzione di commissario della classe.

Art. 8

Divieti di nomina

- 1.** Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

- a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;
- b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della Scuola (Quadriennio giuridico 2002-2005);
- c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) aspettativa o distacco sindacale.

- 2.** Non si dà luogo alla nomina a Presidente del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestati in sede disciplinare.

Art. 9

Sostituzioni

1. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla sostituzione dei Presidenti impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. Il Dirigente scolastico, al fine della sostituzione dei commissari impediti ad assolvere l'incarico, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di altra materia d'esame della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se il docente prescelto svolge detta funzione in altra commissione della stessa sede.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il Dirigente scolastico designa un docente compreso nella graduatoria d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di altra materia d'esame della classe.

4. Nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Art. 10

Regioni e Province autonome

1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n.191.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del D.P.R. 15-7-1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del D.L.vo 24-7-1996, n. 433 e dall'articolo 11 del D.P.R. 10-2-1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del D.L.vo 24-7-1996, n. 434.

IL MINISTRO

LETIZIA MORATTI